

Obbligo di Comunicazione della PEC da parte delle società.

Tutte le società iscritte al Registro Imprese devono comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Nella normativa non risultano deroghe particolari di conseguenza anche per le società in liquidazione si ritiene valido l'obbligo. In merito alle imprese sottoposte a procedure concorsuali il Ministero si è espresso con parere del 24/11/2011 prot. 223761 pubblicato anche sul sito della camera di commercio alla sezione Istruzione deposito pratiche. <http://www.ra.camcom.it/registro-imprese/istruzioni-deposito-pratiche/parere-ministero-su-obbligo-pec-per-societa-fallite>

Tale adempimento **non ha costi** e prevede l'invio di una pratica telematica; si evidenzia tuttavia che il mancato assolvimento dell'obbligo comporta l'**applicazione di una sanzione indiretta** come indicato dall'art.37 della L.n.35 del 04/04/2012. Anziché prevedere una scadenza (in precedenza 30/6/2012), infatti, il legislatore ha ritenuto più incisivo stabilire che l'ufficio del Registro delle Imprese, che riceve una domanda di iscrizione o modificazione di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, deve sospendere la domanda per tre mesi, in attesa che sia comunicato l'indirizzo del domicilio elettronico dell'impresa.

La pratica può essere sottoscritta dal **professionista incaricato** (commercialista) ai sensi d.lgs139/2005, oppure **dal legale rappresentante**. Nel primo caso il Professionista dichiarerà nelle note di essere stato a ciò incaricato dal legale rappresentante della società e di essere iscritto nel relativo albo professionale qualora il dispositivo di firma digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo.

Esistono tre strumenti per effettuare l'invio, **di cui i primi due sono semplici, rapidi, veloci e pertanto ne consigliamo vivamente l'utilizzo:**

1) nel sito <http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp> esiste una procedura ideata ad hoc per questo adempimento che presuppone il possesso della firma digitale del legale rappresentante e il possesso di una casella certificata (**non occorre neppure essere dotati di credenziali di accesso a Telemaco**); questa procedura è utilizzabile sia dall'impresa che provvede direttamente sia dall'intermediario dell'impresa che supporta il cliente nella trasmissione della comunicazione comunque sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

2) nel sito starweb.infocamere.it il cui accesso è consentito a chi possiede le credenziali di telemaco. La procedura è guidata pertanto si ha sicurezza della correttezza della pratica. Il percorso da seguire è :

Comunicazione Pec Società

si compila la sigla della Provincia e il numero rea/codice fiscale, si ribaltano i dati dell'impresa esistente, poi si segue la procedura fino al completamento e all'invio.

3) ComUnica Fedra: procedura riservata ad utenti telemaco esperti in quanto non è guidata ma affidata all'esperienza dell'utente. Con Fedra occorre compilare la pratica utilizzando il

Modello S2: Estremi dell'atto (Selezionare la "forma atto" comunicazione, il codice atto A99 e la "data atto" coincidente con la data di spedizione). Il riquadro 5/indirizzo della sede legale: **Compilare esclusivamente la stringa relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata. Non compilare l'indirizzo della sede**